

**ATTO DI SIGNIFICAZIONE E DIFFIDA E CONTESTUALE  
ISTANZA DI AVVIO, ACCESSO E PARTECIPAZIONE AL  
PROCEDIMENTO EX LEGE N. 241/1990**

OGGETTO: APPLICAZIONE DELLE NORME COSTITUZIONALI IN TEMA  
DI GESTIONE, ASSENAZIONE E RIACQUISIZIONE DEL PATRIMONIO DI  
PROPRIETA' DI ROMA CAPITALE

PER:

- **ASSOCIAZIONE SPINACETO CULTURA E SPETTACOLO BOO-MERANG** (cod. fisc. 96144230586; P.Iva 05592191000) in persona del Presidente legale rappresentante p.t.
- **ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA STREET OF THE LIFE** (cod. fisc. 97201120587) in persona del Presidente legale rappresentante p.t.
- **ASSOCIAZIONE DINAMO** (cod. fisc. 97356520581) in persona del Presidente legale rappresentante p.t.
- **ASSOCIAZIONE SPORTIVA POPOLARE** (cod. fisc. 96368830582) in persona del Presidente legale rappresentante p.t.
- **ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI PER LO SPETTACOLO POPOLARE ROMANO ETTORE PETROLINI** (cod. fisc. 06664780589) in persona del Presidente legale rappresentante p.t.
- **CLUB DEGLI H.A.M.I.C.I.** (cod. fisc. 96241080587) in persona del legale rappresentante p.t.
- **ASSOCIAZIONE CULTURALE INTIFADA** (cod. fisc. 05366171006) in persona del Presidente legale rappresentante p.t.
- **ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DI AMICIZIA E SOLIDARIETA' CON I POPOLI A.I.A.S.P.** (cod. fisc. 96342440581) in persona del Presidente legale rappresentante p.t.
- **ASSOCIAZIONE CULTURALE DE LA SERNA** (cod. fisc. 946250660584) in persona del Presidente legale rappresentante p.t.

- **ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DEL PARCO EMILIO** (cod. fisc. 9725420586) in persona del legale rappresentante p.t.
- **ASSOCIAZIONE DEMOSFERA** (cod. fisc. 96439950583) in persona del legale rappresentante p.t.
- **ASSOCIASZIONE CULTURALE ROSSO 2000** (cod. fisc. 96237720584) in persona del legale rappresentante p.t.
- **ASSOCIAZIONE CITTAPERTA-ODV** (cod. fisc. 96420770586) in persona del legale rappresentante p.t.

### **PREMESSO CHE**

1) La Deliberazione n. 140 del 30 aprile 2015, rubricata "*linee guida per il riordino del patrimonio indisponibile in concessione*" si pone come obiettivo di riordinare il patrimonio indisponibile e demaniale di proprietà di Roma Capitale e da questa dato in concessione.

Testualmente la deliberazione recita: "...in questo momento di crisi, è importante che il patrimonio svolga un ruolo per la collettività e lo sviluppo della città al fine di fornire opportunità a tutti i cittadini".

2) La Deliberazione n. 140 del 2015 ha come scopo principale la **riacquisizione dell'intero Patrimonio immobiliare di proprietà di Roma Capitale**, senza prevedere alcun regime transitorio che permetta il proseguo di tutte quelle attività esercitate dalle associazioni concessionarie di detti immobili.

3) All'interno della deliberazione il patrimonio pubblico viene considerato come un "bene comune" per sviluppare opportunità e servizi ai cittadini, in conformità con la deliberazione dell'assemblea Capitolina n. 66 del 18 luglio 2013, che detta le "linee programmatiche della Nuova Amministrazione" in cui si indica, come obiettivo per l'azione di Governo, quello di rendere Roma (nel quinquennio successivo) una città unica nel panorama mondiale e come tale una città inclusiva e "*ricca di opportunità dal centro ai quartieri della periferia*".

4) I beni non facenti parte del Demanio ed appartenenti ad un ente pubblico vengono denominati beni patrimoniali e tra questi si può operare una distinzione in beni disponibili e in beni indisponibili, vedi art. 828 c.c..

5) I beni disponibili non sono immediatamente e direttamente destinati a soddisfare esigenze di raggiungimento dei fini istituzionali dell'ente.

Quelli indisponibili (art. 826 - 828 c.c.) sono destinati ad un pubblico servizio e, pertanto, non possono essere sottratti alla loro destinazione, salvo che nei modi prescritti dalle leggi amministrative.

6) Occorre dar conto che, per elaborazione giurisprudenziale, l'appartenenza di un bene al patrimonio indisponibile di un ente territoriale si stabilisce in relazione alle caratteristiche funzionali ed oggettive del bene stesso, presupponendo non solo che il bene sia di proprietà del Comune, ma anche una sua concreta destinazione ad un servizio di pubblica utilità (Cass. 16.12.2009, n. 26402; Cass. Sez. Un. 28.6.2006, n. 14865; Cass. 9.9.1997, n. 8743).

7) La distinzione tra patrimonio disponibile ed indisponibile assume rilievo in relazione al regime giuridico applicabile ai rapporti con soggetti terzi, poiché nelle ipotesi di patrimonio disponibile la Pubblica amministrazione non è dotata di poteri autoritativi, con conseguente giurisdizione civilistica sul rapporto al di là del nomen juris prospettato dalle Parti.

8) Altro aspetto che non ha in alcuna considerazione la natura (disponibile o indisponibile) del bene è quello relativo al Patrimonio inteso come "Bene Comune", la cui classificazione non è utile in tema di riacquisizione attraverso lo strumento dell'autotutela.

9) Come mezzo al fine in esecuzione della deliberazione n. 140 del 2015 è stata disposta la **riacquisizione in autotutela** dell'intero patrimonio pubblico, inteso come "bene comune" e prescindendo dal valore sociale esercitato dalle associazioni e dalla classificazione catastale e, quindi, dall'appartenenza al patrimonio demaniale, indisponibile o disponibile.

Ciò concreta, altresì, il vizio di carenza istruttoria, comunque necessaria per definire una scala di priorità dando precedenza agli immobili con destinazioni incompatibili con le finalità di riacquisizione e quelle occupate senza titolo o con titolo scaduto, ovvero non perfezionato (pre- assegnazioni).

10) L'autotutela amministrativa, pur essendo un provvedimento che riveste carattere discrezionale, può essere esercitato a determinate condizioni, al fine di garantire un equo contemperamento fra gli interessi pubblici e quelli privati confliggenti.

11) La gran parte degli immobili di cui è stata richiesta la riacquisizione in autotutela è stata assegnata ai sensi e per gli effetti delle deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 26/1995 e 202/1996.

Con dette deliberazioni venivano definite le linee programmatiche per *"l'assegnazione ad uso sociale, oltreché ad uso sanitario, politico, culturale, assistenziale, sindacale, ricreativo sportivo e di tutela ambientale di spazi e strutture di proprietà comunale"* con l'obiettivo primario *"di utilizzare le risorse del patrimonio immobiliare **disponibile ed indisponibile del Comune di Roma** per consentire ad iniziative che arricchiscano il tessuto sociale e culturale della città di esistere e svolgere la propria attività, nonché per razionalizzare la dislocazione degli uffici e delle strutture comunali procedendo alla globale riduzione degli oneri per fitti passivi "* (evidenzia chi scrive).

In applicazione della Deliberazione n. 26 del 1995 veniva emanato il regolamento di disciplina dell'assegnazione degli immobili di proprietà del comune di Roma, **sia appartenenti al patrimonio disponibile che al patrimonio indisponibile**<sup>1</sup> ad esclusione dei beni che rivestono carattere commerciale.

Per agevolare e promuovere il lavoro svolto da tutte le associazioni che perseguono un fine sociale viene prevista la possibilità di ridurre il

---

<sup>1</sup> Sia nel caso di concessione che di locazione verrà applicato- in considerazione della riconosciuta attività e finalità di sodalizi richiedenti- il canone ridotto nei termini e con le condizioni fissate dall'art. 7 lett. B) della deliberazione n. 5625/83. Il canone, come sopra calcolato, è soggetto ad adeguamenti istat previsti dalla normativa vigente". Estratto dal verbale delle Deliberazioni del Consiglio comunale n. 26 del 1995, p. 23.

canone di locazione al 20% del prezzo di mercato. Proprio la riduzione del canone di locazione nella misura del 20% del prezzo di mercato, agevolazione comune a moltissime delle associazioni che avevano in concessione/locazione beni del patrimonio del Comune di Roma, ha generato un'indagine da parte della Corte dei Conti del Lazio per un presunto danno erariale, conclusasi con la Sentenza n. 77/2017 della Corte dei Conti del Lazio che sostanzialmente sanciva la legittimità delle concessioni/locazioni a canone ridotto.

12) In merito all'esercizio dell'autotutela, si osserva che gli artt. 21 octies, comma 1 e nonies, comma 1, della legge n. 241/1990 statuiscono rispettivamente che: "è annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o da eccesso di potere o da incompetenza" e che "il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'art. 21- octies può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto per legge".

13) L'art. 1, comma 136, della legge n. 311/2004 stabilisce che: "al fine di conseguire risparmi o minori oneri finanziari per le amministrazioni pubbliche, può sempre essere disposto l'annullamento di ufficio di provvedimenti amministrativi illegittimi, anche se l'esecuzione degli stessi sia ancora in corso. L'annullamento di cui al primo periodo di provvedimenti incidenti su rapporti contrattuali o convenzionali con privati deve tenere indenni i privati stessi dell'eventuale pregiudizio patrimoniale derivante, e comunque non può essere adottato oltre tre anni dall'acquisizione di efficacia del provvedimento, anche se la relativa esecuzione sia perdurante".

14) L'incertezza venutasi a creare in seguito all'invio di numerose Determinazioni dirigenziali di riacquisizioni in autotutela ha fatto sì che numerose associazioni si siano rivolte al Tribunale amministrativo ed al Tribunale Civile per farne dichiarare l'illegittimità.

## **A) Giustizia civile**

1) Numerose pronunce del Tribunale Civile (Trib. Roma, Sez. II, 11.12.2019, n. 47820; Cfr. Ord., Trib. Roma, 13.3.2017, n. 54321) hanno disposto l'illegittimità della riacquisizione in autotutela sulla base del seguente pacifico principio di diritto: *"..l'appartenenza di un bene al patrimonio indisponibile dello Stato, dei comuni o delle province... dipende dalle caratteristiche oggettive e funzionali del bene e presuppone, quindi, oltre che l'acquisto in proprietà del bene da parte dell'ente pubblico (c.d. requisito soggettivo), una concreta destinazione dello stesso ad un pubblico servizio (c.d. requisito oggettivo) che, proprio per l'esigenza di un reale legame con le oggettive caratteristiche del bene, non può dipendere da un mero progetto di utilizzazione della P.A. o da una risoluzione che, ancorché espressa in un atto amministrativo, non incide, di per sé, sulle oggettive caratteristiche funzionali del bene"* (cfr. Cass. Sez. Un., 28.6.2006, n. 14865).

2) Sempre il Tribunale Civile di Roma, chiamato a pronunciarsi sulla medesima fattispecie (riacquisizione in autotutela per effetto della deliberazione n. 140 del 2015) ha statuito: *"qualora, infatti, il bene appartenga al patrimonio disponibile, l'amministrazione è tenuta ad avvalersi dei mezzi ordinari di tutela previsti dal Codice civile con l'obbligo di motivare, in modo specifico e articolato, le ragioni della scelta della sua pretesa"* (Trib. di Roma, Ord. 13.3.2017, n. 54321).

3) Alcuni immobili di proprietà di Roma Capitale, nonostante il lungo tempo trascorso, non risultano neanche censiti al catasto fabbricati; questo è il caso dell'Associazione DE LA SERNA, il cui immobile oggetto di assegnazione è censito al catasto terreni come pascolo agricolo.

4) Ciò ha portato il Giudice Civile (Trib. Roma, Sez. II, 11.12.2019, n. 47820) a dichiarare illegittima la riacquisizione in autotutela e ad annullare la determina dirigenziale di riacquisizione, con condanna da parte dell'Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite.

## **B) Giustizia Amministrativa**

La giurisprudenza amministrativa, uniformandosi ai principi su esposti, ha affermato che: *"l'art. 823 cod. civ. ammette il ricorso dell'amministrazione all'esercizio dei poteri amministrativi, ma solo al fine di tutelare i beni del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile; di conseguenza, l'eventuale ordinanza emessa in carenza assoluta di potere, trattandosi di bene che appartiene al patrimonio disponibile dell'ente, va qualificata come atto nullo secondo i principi sanciti dall'art. 21 septies l. n. 241 del 1990"* (cfr. TAR LAZIO - Roma, Sez. II, n. 3764 del 24.3.2016; TAR Campania - Napoli, Sez. VII Sentenza n. 1531 del 20 marzo 2017).

Ed ancora: *"è consolidato l'orientamento secondo cui "affinché un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili in quanto destinati ad un pubblico servizio, ai sensi dell'art. 826, comma 3, c.c., deve sussistere il doppio requisito (soggettivo ed oggettivo) della manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico (e, perciò, un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene ad un pubblico servizio) e dell'effettiva ed attuale destinazione del bene al pubblico servizio"...* *"Gli immobili degli enti pubblici possono, quindi, acquistare la condizione di beni del patrimonio indisponibile dell'ente pubblico o di beni demaniali (e, quindi, di beni strumentali al perseguimento dei fini istituzionali dell'ente stesso) solo dal momento in cui, essendo stati acquistati da questo in proprietà, sono trasformati ed in concreto utilizzati secondo la propria destinazione, non essendo all'uopo sufficienti atti di programmazione, quali il piano regolatore generale, che imprimono al bene una vocazione da realizzare attraverso diversi atti che vi diano concreta attuazione"* (TAR LAZIO ROMA, 24.3.2016 n. 3764).

Con la su menzionata motivazione, come nei casi precedenti, il TAR Lazio Roma annullava la determina dirigenziale di riacquisizione in autotutela.

Sempre sulla deliberazione n. 140 lo stesso Tribunale amministrativo ha statuito: *"l'atto della Giunta avrebbe mero valore programmatico e sarebbe perciò privo di effetto cogente"..."la deliberazione della Giunta n. 140 del 2015 andrebbe letta come un provvedimento volto unicamente a dettare alcune linee guida programmatiche in tema di riordino del patrimonio, come testimoniato pure dalla circostanza che la stessa delibera giuntale rinvia a un futuro nuovo regolamento sulla gestione del patrimonio, che tuttavia non sarebbe stato ancora adottato"* (Tar Lazio Roma, 5.3.2020, n. 2982).

In ordine al diniego di rinnovo della Concessione, giustificato dall'applicazione della deliberazione n. 140 del 2015, il Tribunale osserva che: *"da ultimo, il rilascio dei locali esporrebbe l'immobile ad abbandono e degrado, ossia proprio alle conseguenze che la deliberazione n. 140 del 2015 si prefiggerebbe di evitare"* (Tar Lazio Roma Tar Lazio Roma, 5.3.2020, n. 2982).

Proprio quanto è avvenuto per effetto dei provvedimenti intrapresi da Roma Capitale.

Nel caso di specie, ancora una volta, il Tribunale, pur senza richiamare i noti principi che regolano l'operato della P.A., cristallizza un principio pacifico, ovvero che lasciare gli immobili in stato di abbandono è contrario a quanto la deliberazione n. 140 del 2015 si prefiggerebbe.

### **C) Giustizia Contabile**

Sul punto si è pronunciata la Corte dei Conti per la Sardegna, con la Sentenza n. 303/2011, statuendo che la discrezionalità amministrativa non va confusa come una libertà illimitata, che si tramuta in arbitrio quando non si provvede all'emanazione di un atto che, pur di natura discrezionale, in particolari circostanze acquisisce connotati di doverosità alla luce dei principi cogenti di buona amministrazione sanciti dall'art. 97 della Costituzione (Corte dei Conti Sardegna).

Ciò avviene in tutti quei casi in cui l'esercizio dell'autotutela è utile per limitare gli effetti negativi sull'Erario che sono provocati dal persistere di un atto illegittimo.

Ciò è sancito dallo stesso art. 1, comma 136 della l. 311/2004, il quale prevede che: "al fine di conseguire risparmi o minori oneri finanziari per le amministrazioni pubbliche, può sempre essere disposto l'annullamento di ufficio di provvedimenti amministrativi illegittimi".

Sulla stessa linea il Consiglio di Stato, che in tema di autotutela ha più volte statuito che nei casi in cui risulta comprovata l'illegittimità originaria del provvedimento (nel caso di specie la sussistenza di numerose pronunce) e sussiste un interesse pubblico concreto ed attuale alla rimozione dell'atto, diverso dal mero ripristino della legalità che consiste nella finalità di conseguire minori oneri finanziari per le amministrazioni pubbliche (art. 1, comma 136, l. 311/2004), sussiste il potere di autotutela della pubblica amministrazione.

= = =

ROMA CAPITALE, nonostante i precedenti giurisprudenziali e nonostante l'assenza di un regolamento che consenta le riassegnazioni, ha proceduto con numerosi sgomberi di immobili, lasciando gli stessi in stato di abbandono, aggravando i costi relativi agli affitti passivi ed interrompendo importanti attività di carattere sociale e culturale.

Ove non si è proceduto con gli sgomberi, le determine di riacquisizione hanno di fatto impedito il regolare svolgimento di tutte quelle attività e quei servizi svolti dalle associazioni, provocando incertezza sulla durata delle attività stesse ed impossibilità di programmazione da oltre cinque (5) anni a questa parte.

L'operato della pubblica amministrazione, in questo caso, contrasta con i più elementari principi del diritto costituzionale.

Le disposte riacquisizioni, infatti, contrastano con il principio di buon andamento della P.A. sancito dall'art. 97 della Costituzione e con l'art. 1 della l. 241/1990.

ROMA CAPITALE, pur riconoscendo pubblicamente il valore sociale delle attività svolte dalle associazioni all'interno del proprio patrimonio, agisce (priva dello specifico potere) in autotutela per chiedere la restituzione dei locali che, con grandi sacrifici umani ed economici sono stati, dalle

associazioni stesse, resi fruibili per la cittadinanza, in conformità al principio di sussidiarietà orizzontale (art. 118 Costituzione u.c.).

Stato di abbandono inevitabile posto che la deliberazione n. 140/2015 non prevede la possibilità di riassegnare detti locali e si è in attesa da oltre cinque anni del regolamento che disciplini le riassegnazioni.

Il Tribunale amministrativo stesso si è pronunciato statuendo che *"il rilascio dei locali esporrebbe l'immobile ad abbandono e degrado, ossia proprio alle conseguenze che la deliberazione n. 140 del 2015 si prefiggerebbe di evitare"* (Tar Lazio Roma Tar Lazio Roma, 5.3.2020, n. 2982).

Le disposte riacquisizioni, oltre a generare una perdita in termini economici per la pubblica amministrazione, rappresentato dal costo del c.d. affitto passivo, configura un ulteriore danno da "mancato servizio", dato che l'attività posta in essere da ROMA CAPITALE è assolutamente inutile per il perseguimento del fine del buon andamento della Pubblica Amministrazione.

La vicenda in esame, infatti, può essere riassunta nel seguente modo: ROMA CAPITALE riacquisisce in autotutela gli immobili di sua proprietà che oltre ad avere una importante valenza sociale (dall'ente pubblico stesso riconosciuta) versano un canone, ed il tutto per lasciare detto immobile vuoto ed in stato di abbandono e con aggravio dei costi degli "affitti passivi".

Lo stato di abbandono è reso inevitabile dal fatto che la deliberazione n. 140/2015 non prevede la possibilità di riassegnare detti locali e si è in attesa da oltre cinque anni del regolamento che ne consenta la riassegnazione.

L'interesse pubblico nel caso di specie è disatteso dalla stessa amministrazione, che in alcuni casi non si è preoccupata neanche di procedere con le pratiche di accatastamento del bene (il che limita la possibilità di trarne un profitto), ma che ha agito in autotutela, eludendo la normativa costituzionale (e pur non avendone alcun potere)

per porre fine ad attività meritevoli di tutela e che ella stessa definisce socialmente utili.

Inoltre, l'aver agito in autotutela nei confronti di tutti i beneficiari delle concessioni/locazioni, si pone anche in contrasto con le garanzie costituzionali di cui all'art. 24 della Costituzione, posto che il diritto di difesa da atti ablatori è declinato sia sotto forma di partecipazione preventiva al procedimento dei soggetti interessati, sia come tutela del principio di legalità contenuto nell'art. 1 del Protocollo addizionale della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (che impone lo scrutinio volto a verificare se l'ingerenza statale nel pacifico godimento del bene da parte del singolo abbia rispettato un giusto equilibrio tra l'interesse generale e quello alla salvaguardia dei diritti fondamentali dell'individuo).

Come ampiamente evidenziato, il mancato accertamento della natura catastale dell'immobile di cui si chiede la riacquisizione in autotutela ha rilevanti conseguenze riguardo alla procedura di riacquisizione stessa, con conseguente carenza di potere e illegittimità della pretesa.

È appena il caso di evidenziare che detti immobili sono stati "dati in concessione" per effetto della deliberazione n. 26 del 1995, e che detto atto prevedeva l'assegnazione di immobili abbandonati, occupati ed in ogni caso appartenenti sia al patrimonio disponibile che indisponibile.

Appare evidente, di conseguenza, che l'autotutela non è lo strumento legale previsto per il rientro in possesso da parte di Roma Capitale di tutti gli immobili di sua proprietà e che gli atti emessi in carenza assoluta di potere devono essere ritirati.

= = =

I soggetti e gli enti Istituzionali deputati all'attuazione e al controllo della normativa in materia di patrimonio pubblico, anche per mezzo dei propri dipendenti (ROMA CAPITALE e sue articolazioni) vista la non conformità delle riacquisizioni in autotutela al diritto nazionale non possono non adempiere ai loro compiti istituzionali, previsti dall'ordinamento giuridico.

Devono, quindi, prendere atto della situazione venutasi a creare che di fatto e di diritto rende illegittima e non conforme alla normativa nazionale la situazione attuale che investe il patrimonio pubblico di proprietà di ROMA CAPITALE, pena responsabilità civili, amministrative ed erariali.

Tutto ciò premesso e significato, i sottoscritti, come generalizzati, rappresentati, difesi e domiciliati in calce al presente atto

### **DIFFIDANO**

ROMA CAPITALE in persona del Sindaco legale rappresentante pro-tempore dal procedere con le riacquisizioni in autotutela del patrimonio di proprietà di ROMA CAPITALE senza prima aver accertato, in conformità della normativa di settore, la compatibilità della riacquisizione in autotutela con la categoria catastale e dalla previa valutazione dell'importanza economica e sociale delle attività svolte all'interno dell'immobile che si intende riacquisire ed in ogni caso non prima di aver proceduto alla stesura del regolamento che consenta la riassegnazione del immobile stesso; oltre ad attivare tutti gli obblighi di controllo in ordine alla legittimità della situazione esistente venutasi a confermare a seguito dei su menzionati principi di diritto.

Per quanto servir possa, tale diffida è da estendersi a tutti gli altri enti Pubblici, territoriali e non, nell'ambito delle proprie competenze, deputati all'attuazione della normativa e al controllo in materia di patrimonio pubblico, nonché

### **FANNO ISTANZA**

A) affinché dia avvio ai sensi della legge n. 241/1990 ad un procedimento di verifica delle concessioni pubbliche con finalità sociale in essere a ROMA CAPITALE, con particolare riferimento alla natura delle attività esercitate all'interno dei locali di sua proprietà, allo stato dei luoghi al momento dell'assegnazione, se essi provengono da precedenti occupazioni senza titolo, alla individuazione della categoria catastale di appartenenza, tutte circostanze indispensabili per valutare la conformità alla normativa enunciata della disposta riacquisizione in

autotutela, dandone avviso di avvio del procedimento agli interessati ed ai cittadini istanti e comunicazione ai propri Municipi di appartenenza;  
B) ammetta gli istanti e/o loro rappresentanti al procedimento, con facoltà di presentare memorie ed opposizioni in relazione ad atti e documenti allegati al fascicolo del procedimento all'attenzione del responsabile, che dovrà esserci comunicato con indicazione delle generalità e modalità di presa di contatto.

Roma 5.6.2020

Le associazioni

- **ASSOCIAZIONE SPINACETO CULTURA E SPETTACOLO BOOMERANG** (cod. fisc. 96144230586; P.Iva 05592191000) in persona del Presidente legale rappresentante p.t.

- **ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA STREET OF THE LIFE** (cod. fisc. 97201120587) in persona del Presidente legale rappresentante p.t.

- **ASSOCIAZIONE DINAMO** (cod. fisc. 97356520581) in persona del Presidente legale rappresentante p.t.

- **ASSOCIAZIONE SPORTIVA POPOLARE** (cod. fisc. 96368830582) in persona del Presidente legale rappresentante p.t.

- **ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI PER LO SPETTACOLO POPOLARE ROMANO ETTORE PETROLINI** (cod. fisc. 06664780589) in persona del Presidente legale rappresentante p.t.

- **CLUB DEGLI H.A.M.I.C.I.** (cod. fisc. 96241080587) in persona del legale rappresentante p.t.

- **ASSOCIAZIONE CULTURALE INTIFADA** (cod. fisc. 05366171006) in persona del Presidente legale rappresentante p.t.

- **ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DI AMICIZIA E SOLIDARIETA' CON I POPOLI A.I.A.S.P.** (cod. fisc. 96342440581) in persona del Presidente legale rappresentante p.t.

- **ASSOCIAZIONE CULTURALE DE LA SERNA** (cod. fisc. 946250660584) in persona del Presidente legale rappresentante p.t.

- **ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DEL PARCO EMILIO** (cod. fisc. 9725420586) in persona del legale rappresentante p.t.
- **ASSOCIAZIONE DEMOSFERA** (cod. fisc. 96439950583) in persona del legale rappresentante p.t.
- **ASSOCIASZIONE CULTURALE ROSSO 2000** (cod. fisc. 96237720584) in persona del legale rappresentante p.t.
- **ASSOCIAZIONE CITTAPERTA-ODV** (cod. fisc. 96420770586) in persona del legale rappresentante p.t.

= = =

I sottoscrittori oltre che eleggere domicilio per ogni comunicazione attinente all'ATTO DI SIGNICAZIONE E DIFFIDA e alla contestuale ISTANZA DI AVVIO, ACCESSO E PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO EX LEGE N. 241/1990 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe LIBUTTI (cod. fisc. LBTGPP81A24G942H) sito in Roma, Via Sardegna 29 fax 0686762867, pec: giuseppelibutti@ordineavvocatiroma.org

Sottoscrivono il MANDATO

agli avvocati on. Felice C. BESOSTRI (C.F. BSSFCC44D23M172) e Giuseppe LIBUTTI (C.F. LBTGPP81A24G942H) di assisterli, rappresentarli difenderli, congiuntamente e/ disgiuntamente nelle azioni giudiziali in relazione al sovra esteso atto e specificamente di ricorrere contro il silenzio rifiuto e in caso di perdurante inerzia della Pubblica Amministrazione diffidata di promuove azione popolare ex art. 9 T.U.E.L con ogni più ampio potere inerente.

Roma 5 giugno 2020

(n.q. di rappresentante legale di associazione Spinaceto cultura e spettacolo boomerang)

(n.q. associazione sportiva dilettantistica street of the life)

(n.q. associazione dinamo)

(n.q. associazione sportiva popolare)

(n.q. associazione centro studi per lo spettacolo popolare romano Ettore  
Petrolini)

(n.q. club degli H.A.M.I.C.I.)

(n.q. associazione culturale Intifada)

(n.q. associazione internazionale di amicizia e solidarietà con i popoli  
A.I.A.S.P.)

(n.q. associazione culturale DE LA SERNA)

(n.q. associazione culturale amici del parco emilio)

(n.q. associazione demosfera)

(n.q. associazione culturale rosso 2000)

(n.q. associazione cittaperta-odv)

sono autentiche

avv. Giuseppe LIBUTTI

---